

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0207/2003

12 giugno 2003

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (15792/1/2002 – C5-0135/2003 – 2001/0245(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: Jorge Moreira da Silva

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	25

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 10 ottobre 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2001) 581 - 2001/0245 (COD)).

Nella seduta del 27 marzo 2003 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (15792/1/2002 - C5-0135/2003).

Nella riunione del 5 novembre 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatore Jorge Moreira da Silva.

Nelle riunioni del 29 aprile 2003 e dell'11 giugno 2003 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 47 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Mauro Nobilia, Alexander de Roo e Guido Sacconi (vicepresidenti), Jorge Moreira da Silva (relatore), María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Pernille Frahm, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di David Robert Bowe), Marie Anne Isler Béguin, Christa Kläß, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raffaele Costa), Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Horst Schnellhardt), Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Robert William Sturdy (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola), Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt e Peder Wachtmeister.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 12 giugno 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (15792/1/2002 – C5-0135/2003 – 2001/0245(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15792/1/2003 – C5-0135/2003),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 581²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 680³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0207/2003),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Testi approvati del 10.10.2002: P5_TA (2002) 0461.

² GU C 75 (E) del 26.3.2002, pag. 33.

³ Non ancora pubblicata nella GU.

Emendamento 1
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) La presente direttiva si applica esclusivamente all'impiego di gas contenenti fluoro nel quadro delle attività industriali di cui all'allegato I. L'impiego e il contenimento dei gas fluorurati nei prodotti destinati al consumo dovrebbero essere coperti dalla futura proposta di legislazione quadro sui gas contenenti fluoro.

Motivazione

Il presente emendamento ripristina l'emendamento 12 nella versione approvata in prima lettura nell'ottobre 2002. Intende chiarire che l'inserimento dei gas fluorurati all'interno del campo di applicazione della direttiva, come auspicato dal relatore nel suo progetto di relazione, implicherà semplicemente una riduzione del loro utilizzo nelle attività industriali. Si invita pertanto la Commissione ad avanzare delle proposte in merito alla loro limitazione nei prodotti destinati al consumo.

Emendamento 2
Considerando 18

18. Il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi basati su progetti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e sarà oggetto di una direttiva concernente il collegamento dei meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario.

18. I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi tanto di ridurre le emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale quanto di migliorare il rapporto costi/efficacia del funzionamento del regime comunitario. È opportuno tuttavia concedere la priorità all'azione interna.

Motivazione

Data l'omissione constatata nella proposta di direttiva, il Parlamento ha proposto (emendamento 53 approvato in prima lettura) che - nel primo periodo contemplato dalla direttiva (2005-2007), anteriormente al lancio del sistema internazionale di scambio di quote di emissioni (nel 2008) - sia totalmente vietata l'utilizzazione, a titolo della presente direttiva, di crediti di emissione risultanti dai meccanismi di progetto quali l'Attuazione congiunta (JI) e il Meccanismo di sviluppo pulito (CDM), dato che uno degli obiettivi principali della direttiva consiste appunto nel ridurre le emissioni all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, il Parlamento europeo ha ammesso che, a partire dal secondo periodo contemplato dalla direttiva, l'utilizzazione di tali crediti possa essere autorizzata, purché i progetti non contemplino pozzi di carbonio o fonti di energia basate sul nucleare. Nella posizione comune, al nuovo articolo 30, paragrafo 3, il Consiglio e la Commissione giudicano auspicabile il collegamento del sistema dello scambio di emissioni con i crediti risultanti dai meccanismi di progetto CDM e JI - collegamento le cui modalità andrebbero definite nel quadro di un'altra direttiva che la Commissione dovrebbe presentare entro la fine di questo semestre, nell'ambito della procedura di codecisione. Attualmente, tuttavia, pur riconoscendo che i meccanismi di progetto CDM e JI presentano vantaggi ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e introducono fattori di efficacia economica nel sistema europeo di scambio di quote di emissione, è fondamentale garantire, nel quadro di questa nuova legislazione, che tali progetti non vadano a sostituire la priorità che deve invece essere accordata all'obiettivo di ridurre le emissioni all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio elencati nell'allegato II sono compresi nel sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, a condizione che:

a) la qualità dei dati relativi ad un anno di riferimento specifico sia soddisfacente, e

b) i metodi uniformati di misurazione, controllo e calcolo di cui all'allegato IV siano elaborati dalla Commissione in collaborazione con tutte le parti interessate e approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Motivazione

Il presente emendamento riprende, con alcune modifiche, l'emendamento 17 approvato in prima lettura, nel quale il Parlamento ha proposto che il sistema comprenda, già a partire dal 2005, tutti e sei i gas a effetto serra e non soltanto il biossido di carbonio, purché sia garantita la qualità dei dati esistenti e l'applicazione di metodi armonizzati di misurazione, controllo e calcolo delle emissioni. La posizione comune accetta l'inserimento nel sistema di altri gas ad effetto serra oltre al biossido di carbonio, ma secondo modalità non armonizzate (sotto il controllo della Commissione europea, gli Stati membri possono chiedere l'inserimento unilaterale di altri gas) e ciò soltanto a partire dal 2008 (e non dal 2005). Cfr. anche l'emendamento 22.

Emendamento 4

Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri, al momento di assegnare le quote ai gestori, tengono conto della corrispondente riduzione di emissioni di carbonio raggiunta per mezzo di investimenti sulla cogenerazione di energia elettrica e termica nonché mediante la sostituzione di carburanti con residui di carburanti, calcolata sulla base delle linee guida sull'equivalenza del carbonio, che la Commissione elaborerà prima dell'entrata in vigore della disciplina.

Motivazione

Reintroduce l'emendamento 97 adottato in prima lettura. In particolare, alla luce della proposta di regolamento relativo alla promozione della cogenerazione attualmente oggetto di dibattito, lo scambio di quote dovrebbe essere impiegato per ridurre l'onere sugli impianti di cogenerazione. Va altresì riconosciuta la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'incenerimento dei rifiuti.

Emendamento 5
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le quote totali di emissioni di cui al paragrafo 1 non superano il x%¹ del livello di emissioni degli Stati membri espresso in tonnellate di equivalente biossido di carbonio ai sensi della decisione 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Prima che venga effettuato questo calcolo, le quote totali di cui al paragrafo 1 non devono superare il x%¹ del livello di emissioni che risulterebbero nel periodo considerato, determinato da una linea retta di tendenza tra le emissioni annue di base di gas a effetto serra dello Stato membro e il suo obiettivo stabilito dalla succitata decisione.

¹ x corrisponde alla percentuale di emissioni totali prodotte dagli impianti coperti dalla presente direttiva nello Stato membro interessato nel 1990.

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'emendamento 24 approvato in prima lettura. Al fine di stabilire una riduzione quantificata da conseguire nell'ambito della direttiva ed evitare il rischio di eccedere nell'assegnazione delle quote, il Parlamento europeo proponeva, in prima lettura, di introdurre un massimale al totale delle quote assegnate a ciascuno Stato membro. Il massimale rappresenta un x% (dove la x rappresenta la percentuale delle emissioni dei settori industriale ed energetico in ciascuno Stato membro) delle emissioni previste nel periodo considerato per ciascuno Stato membro, su una curva lineare convergente con gli impegni di Kyoto. Tale definizione significa che il massimale può essere aggiornato qualora si includano ulteriori attività ("opt-in" volontario).

Emendamento 6

Articolo 10

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano le quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano **almeno il 90%** delle quote di emissioni a titolo gratuito.

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano le quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano **il 5%** delle quote di emissioni **dietro pagamento e il resto a titolo gratuito. Quando vendono una parte della loro quota, gli Stati membri cercano di evitare qualsiasi aumento dell'onere finanziario globale per gli operatori, soprattutto se l'energia è tassata, al fine di raggiungere la neutralità.**

Motivazione

Il presente emendamento riprende in parte l'emendamento 102 approvato in prima lettura, cercando di raggiungere un compromesso con il Consiglio. La proposta di direttiva prevedeva che l'attribuzione iniziale delle quote di emissione fosse basata, durante il primo periodo coperto dalla direttiva, sul metodo cosiddetto del "grandfathering" (ovvero della cessione a titolo gratuito), senza pronunciarsi sulle modalità da adottare per il periodo successivo, ossia a partire dal 2008. Il Parlamento ha proposto che tale assegnazione sia effettuata, tanto durante il primo quanto durante il secondo periodo, applicando un metodo ibrido fondato su una cessione gratuita accompagnata, per una quota modesta (15%), da una messa all'asta. Tale metodo ibrido offrirebbe considerevoli vantaggi rispetto alla cessione a titolo gratuito, dal momento che essa consentirebbe, ad esempio, di garantire l'applicazione progressiva del principio "chi inquina paga", di ridurre le distorsioni della concorrenza, di riconoscere il merito delle imprese che realizzino anticipatamente riduzioni delle emissioni, e infine di dare un "segnale di prezzo" della tonnellata di carbonio sul mercato.

La posizione comune accoglie il concetto di metodo ibrido (cessione a titolo gratuito e messa all'asta), ma in forma non armonizzata: nel corso del primo periodo l'attribuzione sarà totalmente gratuita, e nel secondo periodo gli Stati membri concederanno almeno il 90% delle quote di emissione gratuitamente. Tale soluzione, benché rappresenti un avvicinamento da parte del Consiglio e della Commissione alla posizione del Parlamento, da un lato comporta problemi quanto all'equilibrio del mercato interno, e dall'altro non sarà in grado di fornire l'auspicato "segnale di prezzo" della tonnellata di carbonio durante il primo periodo contemplato dalla direttiva. È logico pertanto che il Parlamento insista su un metodo di assegnazione armonizzato (a titolo gratuito nel primo periodo, il 5% mediante messa all'asta nel secondo periodo).

Emendamento 7

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, i nuovi entranti ricevono le loro quote come tutti gli altri operatori sul mercato. Per i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il totale delle quote assegnate viene adeguato conformemente alla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 1 bis.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano nello stesso modo agli operatori esistenti che ampliano i propri impianti. L'adeguamento ha luogo un anno dopo l'accesso del nuovo entrante al mercato, tenendo altresì debito conto degli impianti chiusi.

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 76 della prima lettura.

L'ultima frase viene aggiunta in quanto non è possibile un adeguamento a posteriori per l'anno precedente, visto che le imprese potrebbero aver venduto troppe quote per cui per l'anno in questione non potrebbero restituire quote in numero sufficiente. In un sistema funzionante tali adeguamenti saranno molto limitati (ad esempio 0,1–0,2%).

Emendamento 8

Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che i gestori di impianti possano utilizzare nel periodo successivo le quote di emissioni non utilizzate né vendute.

Motivazione

Cfr. l'emendamento 36 approvato in prima lettura.

Emendamento 9

Articolo 12, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Gli Stati membri sopprimono le quote

**di emissioni degli impianti
- che vengono chiusi,
- la cui capacità viene ridotta,
- che continuano a funzionare in
condizioni identiche o peggiori in paesi
terzi.**

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 34 della prima lettura.

La chiusura o il semplice trasferimento della produzione non possono essere considerati come possibile fonte di reddito. Inoltre, va limitata la pressione al trasferimento in quanto ecologicamente non ha alcun senso continuare a produrre alle stesse condizioni o in condizioni addirittura peggiori in paesi terzi e forse addirittura trasportare e introdurre nell'UE prodotti finiti, come ad esempio il cemento.

Emendamento 10
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Qualora un impianto cessi di svolgere una delle attività di cui all'allegato I per uno dei periodi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 o 2, l'autorità competente può decidere di non rilasciare al gestore di tale impianto per il resto del periodo quote ulteriori in relazione a quell'impianto, a meno che il gestore non dimostri che la chiusura è connessa ad un corrispondente nuovo investimento effettuato all'interno della Comunità.

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 38 della prima lettura.

È opportuno incoraggiare la chiusura di un impianto vecchio e quindi più inquinante per aprirne uno nuovo più efficiente. Non sarebbe appropriato richiedere ai gestori la restituzione delle quote di emissioni che hanno ricevuto per il vecchio impianto e trattarli come "nuovi entranti" per il nuovo impianto. Dall'altra parte, lo scopo della direttiva non può essere quello di incoraggiare la chiusura degli impianti, e per tale motivo non andrebbero di norma rilasciate ulteriori quote di emissioni al momento della chiusura di un

impianto.

Emendamento 11
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché ai gestori di impianti sia consentito, entro i periodi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, anticipare quote di emissioni da un anno all'altro oppure accantonarle per l'anno successivo.

Motivazione

Gli obiettivi di Kyoto si riferiscono ad un intervallo temporale che è superiore all'anno e rappresentano la media annuale da rispettare nel quinquennio. La possibilità di trasferire quote da un anno all'altro agevola il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto ed evita che variazioni di breve periodo ledano la solidità dell'impresa.

Emendamento 12
Articolo 22

Articolo 22

Soppresso

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'emendamento 49 approvato in prima lettura. Qualsiasi modifica dell'Allegato III (criteri per i piani nazionali di assegnazione delle quote di emissione) deve essere introdotta mediante la procedura legislativa della codecisione e non nel quadro della comitatologia.

Emendamento 13
Articolo 24, titolo e paragrafo 1

Procedure per l'inclusione unilaterale di
altre attività e *dei* gas

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

Procedure per l'inclusione unilaterale di
altri settori, attività e *impianti*

1. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di estendere la disciplina ad ulteriori settori, attività e impianti se ciò non è in contrasto con gli articoli 87 e 88 del trattato. Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, un elenco dei settori, delle attività e degli impianti addizionali è notificato alla Commissione entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, l'elenco dei settori, delle attività e degli impianti addizionali è notificato alla Commissione almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Entro tre mesi dalla notifica, la Commissione può respingere integralmente o in parte l'elenco di settori, attività e impianti addizionali per il fatto che contrasta con gli articoli 87 o 88 del trattato.

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'emendamento 16 approvato in prima lettura. Con tale emendamento il Parlamento ha proposto che gli Stati membri possano, volontariamente e sotto il controllo della Commissione europea, estendere il sistema ad altri impianti e attività oltre a quelli elencati nell'allegato I della direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potranno, ad esempio, inserire unilateralmente altre attività e settori economici, come i trasporti o le piccole e medie imprese. La posizione comune accoglie il principio di "opt-in" volontario, ma tuttavia, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, il Consiglio e la Commissione ne accettano l'applicazione soltanto per gli impianti le cui attività figurano

nell'allegato I della direttiva, rinviando così al periodo 2008-2012 l'inserimento volontario di altre attività.

Emendamento 14
Articolo 24, paragrafo 3

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti **e gas a effetto serra** che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività **e** impianti che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

Motivazione

Lo scopo dell'emendamento è di conformare la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 24 agli emendamenti 2 e 22 sui gas.

Emendamento 15
Articolo 27

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di taluni impianti **e attività**, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.
2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di taluni impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.
2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale

richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti **e le attività**:

- a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;
- b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e
- c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4 in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali, essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

- a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;
- b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e
- c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4 in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali, essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'emendamento 50 approvato il prima lettura. Si ricordi che, in occasione della prima lettura, di fronte al gran numero di emendamenti che miravano a trasformare il sistema vincolante in un sistema puramente volontario, rischiando così di compromettere l'equilibrio del mercato interno e la liquidità nonché l'efficacia economica e l'azione del sistema a favore dell'ambiente, è stato necessario trovare una formulazione di compromesso, tale da consentire agli Stati membri di escludere provvisoriamente gli impianti che rispondessero a tre condizioni molto restrittive. La posizione comune ha accolto la proposta del Parlamento europeo, estendendo tuttavia anche alle attività la possibilità di esclusione temporanea concessa agli impianti. La posizione comune apre così la porta a vari "opt-out" settoriali, arrecando un palese pregiudizio all'equilibrio del mercato interno e all'efficacia ambientale ed economica del sistema, ragion per cui è necessario insistere sulla formulazione proposta dal Parlamento.

Emendamento 16 Articolo 28, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una **o più** delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'**attività elencata** nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

2. I gestori che svolgono una **o più delle attività elencate** nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Motivazione

Risulta opportuno introdurre una disposizione che consenta di estendere la possibilità di raggruppamento anche ad attività diverse. Non è raro, infatti, che un singolo impianto svolga tutta una serie di attività.

Emendamento 17 Articolo 29

Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2003, la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

Motivazione

Tale nuova disposizione aggiunta dal Consiglio offre ragionevoli garanzie contro le conseguenze di eventi improvvisi ed imprevisti che potrebbero verificarsi nel corso del primo

periodo (articolo 11, paragrafo 1). Conviene tuttavia che gli Stati membri dispongano di orientamenti volti a precisare in quali circostanze si può invocare la forza maggiore al momento di elaborare il primo piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni.

Emendamento 18
Articolo 30, paragrafo 1

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione **può presentare** al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il **31 dicembre 2004**, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi **altre** attività **ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II**.

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione **presenta** al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il **30 giugno 2006**, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi **altri settori ed** attività.

Motivazione

Il presente emendamento riprende in forma modificata l'emendamento 54 approvato in prima lettura, conformando il testo agli emendamenti 2 e 22 sui gas. Esso mira a rinviare la revisione della direttiva (nel 2006 invece che nel 2004) al fine di includervi per il secondo periodo un maggior numero di settori e attività – come ad esempio i trasporti e il consumo domestico.

Emendamento 19
Articolo 30, paragrafo 3

3. Il collegamento **di** meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario **è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le**

3. **La Commissione presenta quanto prima una proposta concernente** il collegamento **dei** meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario. **Tale proposta stabilisce le norme per il riconoscimento di una quantità fissa di crediti di emissione provenienti dai meccanismi di progetto per il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.**

modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005.

Motivazione

Data l'omissione constatata nella proposta di direttiva, il Parlamento ha proposto (emendamento 53 approvato in prima lettura) che - nel primo periodo contemplato dalla direttiva (2005-2007), anteriormente al lancio del sistema internazionale di scambio di quote di emissioni (nel 2008) - sia totalmente vietata l'utilizzazione, a titolo della presente direttiva, di crediti di emissione risultanti dai meccanismi di progetto quali l'Attuazione congiunta (JI) e il Meccanismo di sviluppo pulito (CDM), dato che uno degli obiettivi principali della direttiva consiste appunto nel ridurre le emissioni all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, il Parlamento europeo ha ammesso che, a partire dal secondo periodo contemplato dalla direttiva, l'utilizzazione di tali crediti possa essere autorizzata, purché i progetti non contemplino pozzi di carbonio o fonti di energia basate sul nucleare. Nella posizione comune, al nuovo articolo 30, paragrafo 3, il Consiglio e la Commissione giudicano auspicabile il collegamento del sistema dello scambio di emissioni con i crediti risultanti dai meccanismi di progetto CDM e JI - collegamento le cui modalità andrebbero definite nel quadro di un'altra direttiva che la Commissione dovrebbe presentare entro la fine di questo semestre, nell'ambito della procedura di codecisione. Attualmente, tuttavia, pur riconoscendo che i meccanismi di progetto CDM e JI presentano vantaggi ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e introducono fattori di efficacia economica nel sistema europeo di scambio di quote di emissione, è fondamentale garantire, nel quadro di questa nuova legislazione, che tali progetti non vadano a sostituire la priorità che deve invece essere accordata all'obiettivo di ridurre le emissioni all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 20

Allegato I, tabella, voce "Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi"

Posizione comune del Consiglio

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio

Emendamento del Parlamento

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.	
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.	
<i>Impianti di produzione e trasformazione dell'alluminio</i>	
<i>Gli impianti che appartengono a questa categoria di attività rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto se la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra è superiore a 50 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti all'anno.</i>	

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'emendamento 62 approvato in prima lettura. Esso mira ad estendere il campo di applicazione del sistema ad una nuova attività (alluminio).

Emendamento 21 Allegato I, tabella, voce 3 bis (nuova)

	<i>Industria chimica</i>
	<i>Gli impianti che appartengono a questa categoria di attività rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto se la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra è superiore a 50 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti all'anno.</i>

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'emendamento 63 approvato in prima lettura. Esso mira ad estendere il campo di applicazione del sistema ad una nuova attività (industria chimica).

Emendamento 22
Allegato I, tabella, colonna “Gas serra”

Colonna “Gas serra”

Soppressa

Motivazione

Cfr. l'emendamento 2 sui gas a effetto serra. Il presente emendamento riprende l'emendamento 61 approvato in prima lettura.

Emendamento 23
Allegato III, punto 1 bis (nuovo)

(1 bis) La quantità totale delle quote da assegnare tiene conto degli altri strumenti giuridici e politici della Comunità. Di conseguenza, gli Stati membri evitano il cumulo di misure dirette ai gas ad effetto serra, come le tasse sull'energia o le imposte sul CO2 nei settori interessati.

Motivazione

Il cumulo delle misure relative ai gas ad effetto serra riduce la competitività dei settori interessati e provoca distorsioni del mercato. Il principio della sussidiarietà consente il ricorso ad una vasta gamma di strumenti, ma deve tenere conto del mercato interno in relazione all'applicazione della presente direttiva. L'emendamento raccomanda un'impostazione integrata.

Emendamento 24
Allegato III, punto 3

(3) La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema.

(3) La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema, **tenuto**

debito conto delle riduzioni di emissioni conseguite grazie a miglioramenti tecnologici introdotti mediante azioni intraprese in fasi precoci.

Si utilizzano parametri basati su documenti di riferimento concernenti le migliori tecnologie disponibili per tenere conto delle prestazioni attuali e future ed evitare l'assegnazione di quote eccessivamente elevate o eccessivamente basse; tali parametri sono stabiliti di concerto dagli Stati membri e dalla Commissione.

I parametri tengono conto degli sforzi comparativi in tutti i settori e per tutti tipi di impianto.

Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas a effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas a effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

Or. de

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 78 della prima lettura. La definizione di parametri a livello europeo fornisce una base equa per la ripartizione delle quote di emissioni in funzione degli standard settoriali comparati in tutta l'UE.

Emendamento 25

Allegato III, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) Qualora gli operatori svolgano una o più delle attività elencate all'allegato I, tecnicamente collegate tra loro, gli Stati membri basano l'assegnazione delle quote di emissioni a detti operatori tenendo conto della loro capacità potenziale di ridurre il totale delle emissioni riducibili di gas a effetto serra agendo direttamente sui processi.

Motivazione

L'emendamento precisa la posizione comune per quanto concerne la procedura di

assegnazione delle quote di emissioni per le emissioni tecnicamente collegate nell'ambito di uno o più impianti, ad esempio nella produzione di acciaio o cemento. Obiettivo della direttiva è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello d'impianti. Per tale motivo, nel caso di emissioni tecnicamente collegate la procedura di assegnazione deve tenere conto dell'impianto che effettivamente produce gas a effetto serra, sulla base del potenziale tecnologico di cui dispone un gestore per influenzare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra connesse ai processi di produzione.

Emendamento 26
Allegato III, punto 5

(5) Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

(5) Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88, ***né attribuisce all'impianto più quote di emissioni di quanto esso possa probabilmente necessitare, a meno che ciò non avvenga a titolo di riconoscimento di riduzioni di emissioni già conseguite precedentemente.***

Motivazione

L'emendamento ripristina la formulazione della proposta della Commissione e dell'emendamento 70 della prima lettura.

La formulazione della proposta della Commissione definisce una norma generica in base alla quale a nessun impianto possono essere attribuite più quote di emissioni di quanto esso possa probabilmente necessitare, al fine di evitare qualsiasi tipo di discriminazione.

Tuttavia può essere prevista un'eccezione a tale norma per premiare le azioni precedenti. Il punto (7) dell'allegato III stabilisce l'obbligo di tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci. Nei casi in cui prima dell'inizio degli scambi di emissioni siano state conseguite riduzioni drastiche, è possibile che siano attribuite più quote di emissioni di quanto l'impianto possa probabilmente necessitare, precisamente a titolo di riconoscimento di azioni intraprese in fasi precedenti.

Emendamento 27
Allegato IV, Comunicazione delle emissioni, punto B

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività;
- fattori di emissione;
- fattori di ossidazione;
- emissioni complessive; e
- elementi di incertezza.

- dati relativi all'attività;
- fattori di emissione;
- fattori di ossidazione;
- emissioni complessive (**riducibili e non riducibili**); e
- elementi di incertezza.

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento 25 relativo all'allegato III, punto 3 bis.

Nell'ambito delle emissioni complessive, bisogna distinguere tra emissioni riducibili e non riducibili.

MOTIVAZIONE

1. Sintesi della proposta di direttiva sullo scambio di quote di emissioni

Conformemente alla proposta presentata dalla Commissione europea, il sistema europeo di scambio di emissioni che sarà lanciato nel 2005 coprirà due periodi (2005-2008 e 2008-2012) e riguarderà oltre 10 000 imprese europee (fonti puntuali di grandi dimensioni) del settore energetico (combustione, raffinerie, forni a coke) e dell'industria (metalli ferrosi, carta e minerali), corrispondenti a più del 46% di tutte le emissioni europee di biossido di carbonio.

2. Importanza del sistema europeo di scambio di quote di emissioni

Il sistema europeo di scambio di emissioni potrà offrire i vantaggi seguenti: rimediare più rapidamente, a partire dal 2005, alla situazione di mancato rispetto degli impegni di Kyoto oggi constatata nella maggior parte degli Stati membri; contribuire ad una formazione pratica in seno alle imprese degli Stati membri in vista dell'entrata in vigore, nel 2008, del sistema internazionale di scambio di emissioni (definito nel protocollo di Kyoto); ridurre sensibilmente i costi derivanti dal rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea a Kyoto (si stima che tale riduzione dei costi sia dell'ordine del 35%, ovvero rappresenti un'economia di oltre 1 300 milioni di euro all'anno fino al 2010, nell'Unione europea). Infine, detto sistema può rivelarsi uno strumento fondamentale per convincere gli Stati Uniti ad aderire al protocollo di Kyoto, in particolare poiché dimostra che i costi derivanti dal rispetto degli impegni di Kyoto possono essere fortemente ridotti.

3. Integrazione nella posizione comune degli aspetti fondamentali degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura

In prima lettura, il Parlamento europeo ha approvato 73 emendamenti alla proposta di direttiva della Commissione. In ordine ai temi fondamentali sono stati formulati emendamenti di compromesso, riguardanti in particolare le seguenti materie:

3.1 Regime giuridico

Dinanzi al gran numero di emendamenti volti a trasformare il sistema vincolante in un sistema puramente volontario e che rischiavano di compromettere così l'equilibrio del mercato interno e la liquidità nonché l'efficacia economica e l'azione del sistema a favore dell'ambiente, si è trovata in seno al Parlamento una formulazione di compromesso. Tale emendamento di compromesso (50) prevedeva che gli impianti dovessero partecipare obbligatoriamente ma che, tra il 2005 e il 2007, potessero essere temporaneamente esclusi gli impianti che rispettassero tre condizioni particolarmente restrittive: a) essere soggetti a politiche nazionali che garantissero riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ad un livello identico a quello previsto dalla presente direttiva; b) essere soggetti a meccanismi di misurazione, monitoraggio e vigilanza equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva; c) essere soggetti ad un sistema nazionale di sanzioni per inosservanza identico a quello previsto dalla

presente direttiva. La posizione comune accoglie la proposta del Parlamento europeo, ma estende anche alle *attività* la possibilità di esclusione temporanea prevista soltanto per gli *impianti*. Così facendo, essa apre la porta a diversi “opt-out “ settoriali, arrecando un evidente pregiudizio all’equilibrio del mercato interno e all’efficacia ambientale ed economica del sistema (dal momento che la liquidità sarà inferiore).

3.2 “Opt-in”

Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 16) che gli Stati membri possano, volontariamente e sotto il controllo della Commissione europea, estendere il sistema ad altri impianti e attività oltre a quelli elencati nell’allegato I della direttiva. Ciò significa consentire, ad esempio, agli Stati membri di includere unilateralmente altre attività e altri settori economici come quelli dei trasporti e delle piccole e medie imprese. La posizione comune accoglie il principio di “opt-in” volontario ma, nel primo periodo, ne accetta l’applicazione soltanto agli impianti le cui attività figurino nell’allegato I della direttiva, rinviando al secondo periodo l’inserimento volontario di altre attività.

3.3 Inserimento dei sei gas a effetto serra

Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 17) che il sistema comprenda, sin dal suo inizio, tutti e sei i gas ad effetto serra e non soltanto il biossido di carbonio. Tale emendamento prevedeva, tra i criteri per l’inserimento dei sei gas a effetto serra, la qualità dei dati esistenti e la definizione di metodi armonizzati di misurazione, controllo e calcolo delle emissioni. La posizione comune accetta che, a partire dal 2008 e sotto il controllo della Commissione europea, gli Stati membri possano chiedere l’inserimento unilaterale nel sistema di altri gas a effetto serra oltre al biossido di carbonio.

3.4 Massimale (quantità totale delle quote di emissione)

Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 24) la definizione di un massimale nazionale di quote di emissione da attribuire a ciascuno Stato membro, il quale potrebbe collocare sul mercato nazionale una quantità di quote di emissione linearmente convergente con i suoi impegni di Kyoto. Ciò consentirebbe di garantire, contrariamente alla proposta della Commissione, un obiettivo quantificato delle riduzioni delle emissioni da conseguire mediante il sistema – ovvero, contribuendo per la metà allo sforzo da compiere a livello mondiale per conformarsi agli impegni di Kyoto nell’Unione europea – e di evitare così il rischio di un’assegnazione eccessiva in alcuni paesi. Sfortunatamente, la posizione comune non accetta la fissazione di un massimale nazionale di quote di emissione.

3.5 Collegamento con i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto

Data l’omissione constatata nella proposta di direttiva, il Parlamento ha proposto (emendamento 53 approvato in prima lettura) che - nel primo periodo contemplato dalla direttiva (2005-2007), anteriormente al lancio del sistema internazionale di scambio di quote di emissioni (nel 2008) - sia totalmente vietata l’utilizzazione, a titolo della presente direttiva, di crediti di emissione risultanti dai meccanismi di progetto quali l’Attuazione congiunta (JI) e il Meccanismo di sviluppo pulito (CDM), dato che uno degli obiettivi principali della direttiva consiste appunto nel ridurre le emissioni all’interno dell’Unione europea. Tuttavia, il Parlamento europeo ha ammesso che, a partire dal secondo periodo contemplato dalla direttiva, l’utilizzazione di tali crediti possa essere autorizzata, purché i progetti non contemplino pozzi di carbonio o fonti di energia basate sul nucleare. Nella posizione comune,

al nuovo articolo 30, paragrafo 3, il Consiglio e la Commissione giudicano auspicabile il collegamento del sistema dello scambio di emissioni con i crediti risultanti dai meccanismi di progetto CDM e JI - collegamento le cui modalità andrebbero definite nel quadro di un'altra direttiva che la Commissione dovrebbe presentare entro la fine di questo semestre, nell'ambito della procedura di codecisione. Attualmente, tuttavia, pur riconoscendo che i meccanismi di progetto CDM e JI presentano vantaggi ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e introducono fattori di efficacia economica nel sistema europeo di scambio di quote di emissione, è fondamentale garantire, nel quadro di questa nuova legislazione, che tali progetti non vadano a sostituire la priorità che deve invece essere accordata all'obiettivo di ridurre le emissioni all'interno dell'Unione europea.

3.6 Estensione dell'allegato I

Negli emendamenti 62 e 63 il Parlamento ha proposto l'inserimento dell'industria chimica e dell'alluminio nell'allegato I della direttiva, e nell'emendamento 54 prevede che nel 2006 (e non nel 2004) si effettui una revisione della direttiva al fine di inserire non soltanto altre attività ma anche altri settori (ad esempio servizi e trasporti). La posizione comune non accoglie tali proposte.

3.7 Metodo di assegnazione iniziale delle quote di emissione

La proposta di direttiva prevedeva che l'assegnazione iniziale delle quote di emissione fosse basata, durante il primo periodo coperto dalla direttiva, sul metodo cosiddetto del "grandfathering" (ovvero della cessione a titolo gratuito), senza pronunciarsi sulle modalità da adottare per il periodo successivo, ossia a partire dal 2008. Il Parlamento ha proposto (nel suo emendamento 102, approvato in prima lettura) che tale assegnazione sia effettuata, tanto durante il primo quanto durante il secondo periodo, applicando un metodo ibrido fondato su una cessione gratuita accompagnata, per una quota modesta (15%), da una messa all'asta. Tale metodo ibrido offrirebbe considerevoli vantaggi rispetto alla cessione a titolo gratuito, dal momento che essa consentirebbe, ad esempio, di garantire l'applicazione progressiva del principio "chi inquina paga", di ridurre le distorsioni della concorrenza, di riconoscere il merito delle imprese che realizzino anticipatamente riduzioni delle emissioni, e infine di dare un "price signal" della tonnellata di carbonio sul mercato.

La posizione comune accoglie il concetto di metodo ibrido (cessione a titolo gratuito e messa all'asta), ma in forma non armonizzata: nel corso del primo periodo l'attribuzione sarà totalmente gratuita, e nel secondo periodo gli Stati membri concederanno almeno il 90% delle quote di emissione gratuitamente. Tale soluzione, benché rappresenti un avvicinamento da parte del Consiglio e della Commissione alla posizione del Parlamento, da un lato comporta problemi quanto all'equilibrio del mercato interno, e dall'altro non sarà in grado di fornire l'auspicato "price signal" della tonnellata di carbonio durante il primo periodo contemplato dalla direttiva.

3.8 Procedura di revisione dell'allegato III

Il Parlamento europeo ha sostenuto (emendamento 49) che qualsiasi modifica dell'allegato III (criteri per i piani nazionali di assegnazione delle quote di emissione) deve essere introdotta mediante la procedura legislativa della codecisione e non nel quadro della comitatologia, come previsto nella proposta di direttiva. La posizione comune fissa una scadenza (2012) per la revisione dell'allegato III nel quadro della comitatologia, senza pronunciarsi in merito al periodo successivo al 2012.

4. Altri emendamenti presentati dal Parlamento europeo e integrati nella posizione comune

Dei 73 emendamenti approvati in prima lettura dal Parlamento europeo, la posizione comune ne accoglie 23 e ne respinge 50. Oltre ad alcuni degli emendamenti citati al punto precedente, la posizione comune integra le seguenti proposte formulate dal Parlamento europeo in prima lettura: la necessità di attuare altre politiche e misure, parimenti vincolanti, nei settori non contemplati dalla direttiva (emendamento 10); la necessità che la direttiva dia un contributo affinché si pervenga a rispettare gli impegni del protocollo di Kyoto pregiudicando il meno possibile lo sviluppo economico e la situazione occupazionale (emendamento 15); la necessità che il sistema di registrazione istituito dagli Stati membri presenti una maggiore trasparenza relativamente alla proprietà, alla cessione e alla soppressione delle quote di emissioni (emendamento 35); la possibilità di notificare all'autorità competente le emissioni rilasciate da ciascun impianto dopo (e non prima) la fine di ogni anno (emendamento 39); l'obbligo di pubblicare i nomi dei gestori che non hanno soddisfatto agli obblighi derivanti dalla presente direttiva (emendamento 40); le ammende per le emissioni in eccesso passano ad un valore fisso di 40 euro nel primo periodo e di 100 euro nel secondo periodo (emendamenti 41 e 42); l'accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale sarà trattato conformemente alla nuova direttiva 2003/4/CE (emendamento 46); il sistema europeo di scambio di emissioni potrà essere correlato soltanto con i sistemi di quei paesi terzi che abbiano ratificato il protocollo di Kyoto (emendamenti 51 e 103); lo scambio di emissioni e la tassazione dell'energia dovranno essere considerati strumenti complementari (emendamenti 9 e 69); la Commissione europea dovrà redigere una relazione sull'applicazione della direttiva, tenendo conto del collegamento tra lo scambio delle emissioni a livello comunitario e lo scambio delle emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008, della necessità di un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni, e dell'adeguamento del sistema ad un'Unione europea ampliata (emendamenti 55, 56, 57 e 59); il piano nazionale di assegnazione deve includere un elenco completo degli impianti coperti dalla presente direttiva nonché delle loro autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra (emendamento 73); il riconoscimento delle riduzioni di emissioni già conseguite precedentemente dalle imprese (emendamento 70); la necessità di coinvolgere le parti interessate nell'elaborazione di metodi armonizzati di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra (emendamento 74).

5. Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata

La posizione comune introduce nuove formulazioni concernenti rispettivamente: la validità delle quote di emissione (considerando 8); gli adeguamenti delle quantità assegnate (considerando 9); i sistemi nazionali di scambio (considerando 15); la partecipazione degli Stati membri a scambi internazionali di quote di emissione come previsto nel protocollo di Kyoto (considerando 16); la tassazione (considerando 22); le definizioni di “impianto” e di “nuovo entrante” (articolo 3, lettere e) e h); i piani nazionali di assegnazione (articolo 9, paragrafo 1); il calendario (articolo 12, paragrafo 3, articolo 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 16, paragrafo 4); la modifica della direttiva 96/61/CE (articolo 26 e considerando 19); i criteri per i piani nazionali di assegnazione (allegato III, punti 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11); i casi di forza maggiore (articolo 29). La principale novità si riferisce tuttavia all’istituzione di una procedura di raggruppamento delle quote di emissione (articolo 28), in base alla quale gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti a raggruppare le proprie quote di emissione, purché nominino un amministratore fiduciario il quale sarà responsabile della restituzione annuale delle quote di emissione e sarà soggetto alle sanzioni previste per violazione degli obblighi.